

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARSACCHI, SPANO Roberto, SCEVAROLLI, DELLA BRIOTTA, SIGNORI, BOZZELLO VEROLE, BUFFONI, ORCIARI e DI NICOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1983

Istituzione delle lotterie nazionali abbinata al carnevale di Viareggio e alla regata storica di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. — Oggi « carnevale di Viareggio » è sinonimo di « carnevale italiano » e, come tale, messo a confronto con le più celebri manifestazioni folcloristiche del mondo.

La stampa italiana ed estera, il cinema d'attualità e particolarmente la televisione ne esaltano ogni anno lo svolgimento, come uno dei fatti di costume più significativi della nostra epoca.

Occorre sottolineare che il carnevale ha un sua significazione che riguarda non solo Viareggio, ma tutto il comprensorio versiliese, al di là del fatto, incontestabile, che è un avvenimento di portata regionale e nazionale, tale da avere un'eco altissima nel mondo.

Inoltre, per essere il carnevale di Viareggio la prima manifestazione dell'anno — la più tipica, di maggiore attrazione —, la manifestazione cioè che apre puntualmente la serie dei grandi avvenimenti a carattere tu-

ristico che si svolgono nel corso dell'anno nel nostro Paese, è quella che più d'ogni altra rende, con grandezza di mezzi e con straordinaria efficacia, un prezioso servizio al turismo nazionale.

Molte autorevoli ed eloquenti definizioni sono state date del carnevale viareggino dalla stampa europea ed extraeuropea.

Esistono, dunque, motivazioni connesse al nostro prestigio culturale all'estero, alla diffusione delle nostre tradizioni, che chiaramente sono a favore della manifestazione viareggina. Ed è bene evidenziare, come forse è già a voi tutti noto, che essa non si esaurisce nella solita parata pagliaccesca, ma presenta un particolare interesse sotto il profilo artistico. Una specializzazione e un'esperienza secolare hanno infatti indotto lo sviluppo di un artigianato quanto mai raffinato e che concorre a fare assumere alla manifestazione del carnevale di Viareggio una rilevanza artistica indiscutibile,

riconosciuta da parte della stampa e degli specialisti di tutto il mondo.

A tutto ciò è connessa la rilevanza turistica della menzionata manifestazione che, come è noto, determina l'afflusso, nel nostro Paese, di un considerevole numero di stranieri. Si comprende allora come il carnevale di Viareggio assuma un rilievo nazionale, non solo per ragioni culturali, ma anche per motivi economici. Ed è naturale, in questo quadro, che la manifestazione in questione produca effetti indotti che riguardano l'intero Paese, non solo in quanto essa determina l'afflusso di valuta in una stagione in crisi, ma anche in quanto può costituire un'occasione per incentivare il nuovo turismo.

Orbene, se alla manifestazione viareggina va riconosciuta una tale importanza, ci sembra che la decisione di collegare ad essa una lotteria sia quanto mai opportuna. Tutto ciò, infatti, può determinare un ulteriore sviluppo della rilevanza socio-culturale di questa manifestazione; la stessa opportunità sembra poi rivestire la decisione di devolvere a favore del comune di Viareggio gli utili provenienti dalla menzionata lotteria. A fronte delle difficoltà in cui versa oggi la finanza locale e della necessità di non gravare con eccessivi oneri il bilancio dello Stato, la ricordata decisione merita il nostro plauso. Essa infatti consente di dare un adeguato sostegno allo sviluppo di questa importante manifestazione senza comportare nuove spese per lo Stato.

L'opportunità di tale misura è del resto testimoniata egregiamente dal consenso

che su di essa si raggiunse sia a livello governativo sia in seno alle Commissioni finanze e tesoro del Senato e della Camera, allorchè fu varata la legge 28 aprile 1983, n. 174, della quale siamo stati i proponenti e convinti sostenitori.

Si è voluto, tuttavia, emettere un provvedimento a carattere sperimentale, mentre noi riteniamo debba essere definitivo per creare una solida base per il futuro in quanto, nonostante l'impegno diretto degli enti e stante l'alea della possibilità di effettuare la manifestazione, legata, come voi sapete, alle condizioni atmosferiche, non è più possibile affrontare un rischio così ingente. Da qui la necessità di assicurare alla manifestazione viareggina, che occupa un posto di prestigio internazionale, un finanziamento ricorrente che ne garantisca non solo l'esistenza ma il futuro sviluppo.

Il presente disegno di legge persegue tale finalità. Esso, pertanto, modificando la legge 28 aprile 1983, n. 174, istituisce in via definitiva la lotteria di Viareggio, devolvendo gli utili al comune di Viareggio, che dovrà destinarli alla valorizzazione e al potenziamento della manifestazione.

Analoga soluzione è stata adottata per la lotteria di Venezia, anch'essa istituita temporaneamente con la stessa legge, finalizzata al recupero del patrimonio storico-artistico di una delle più belle città del mondo.

Tenendo conto della particolare rilevanza dei fini che il presente disegno di legge si propone di raggiungere, auspichiamo una sua rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

È autorizzata l'effettuazione della « Lotteria di Viareggio » collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio.

Gli utili della predetta lotteria sono interamente devoluti al comune di Viareggio e sono da questo destinati alla valorizzazione e al potenziamento della manifestazione.

È altresì autorizzata l'effettuazione della « Lotteria di Venezia » collegata con la regata storica di Venezia.

Gli utili della predetta lotteria sono interamente devoluti al comune di Venezia e sono da questo destinati ad opere di conservazione e restauro dei beni artistici e culturali della città di Venezia.

Le due lotterie, per quanto non disposto dalla presente legge, sono regolate dalla legge 4 agosto 1955, n. 722.

Art. 2.

Sono istituiti, durante il corso di ogni lotteria, dei premi anticipati da assegnarsi con estrazione settimanale.

Le estrazioni periodiche sono effettuate sotto il controllo di una apposita commissione interministeriale.

Art. 3.

I biglietti delle lotterie di Viareggio e di Venezia possono essere venduti anche all'estero, secondo le norme vigenti nei singoli Stati. L'ICE, l'ENIT e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti delle due lotterie.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.